

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO DE STEFANO - Presidente -
Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -
Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -
Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI FANTICINI - Consigliere Rel. -

ha pronunciato la seguente

**Cartella di pagamento
per sanzioni amministrative -
Dedotta o messa a
notifica degli atti presupposti -
Impugnazione - Termine.**

Ad. 14/12/2022 CC

R.G.N. 26785/2020

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26785/2020 R.G.

proposto da

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM, domiciliato *ex lege* in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv.

- ricorrente -

contro

RENATO GNERRE

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

- intimati -

avverso la sentenza n. 1300 del TRIBUNALE DI NAPOLI, depositata il 06/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;



RILEVATO CHE:

– Renato Gnerre proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione e recante crediti del Comune di Capaccio Paestum per sanzioni amministrative; deduceva, quale unico motivo, l’omessa notifica del verbale di accertamento di violazione dell’art. 142 Codice della Strada;

– il Giudice di Pace di Frattamaggiore, con la sentenza n. 716 del 2013, accoglieva l’opposizione, reputando invalida la notifica del verbale di accertamento, non potendosi reputare «familiare convivente» il soggetto a cui era stato consegnato il plico;

– il Comune proponeva appello, che veniva respinto dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 1300 del 6/2/2020: il giudice di secondo grado rigettava l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione di Gnerre, perché il principio espresso da Cass., Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323-01, era inapplicabile alla fattispecie; infatti, la declaratoria di inammissibilità dell’iniziativa processuale di Gnerre si sarebbe fondata su un mutamento giurisprudenziale sopravvenuto e inatteso in ordine al termine per l’esercizio del diritto di difesa e, dunque, su un *overruling* che, necessariamente, non poteva incidere sulla lite già pendente;

– avverso detta sentenza, il Comune di Capaccio Paestum proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi;

– non svolgevano difese gli intimati Renato Gnerre e Agenzia delle Entrate - Riscossione;

CONSIDERATO CHE:

– col primo motivo di ricorso il Comune ricorrente deduce (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 204-*bis* C.d.S. e 7 d.lgs. n. 150 del 2011, per avere il giudice d’appello mancato di dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione (in quanto tardiva) e richiamato l’istituto del *prospective overruling* in carenza dei suoi presupposti applicativi;



- la censura è fondata;
- lo stesso Tribunale di Napoli afferma, nella sentenza impugnata, che, in base a quanto statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323-01, l'opposizione di Gnerre deve reputarsi tardiva, perché proposta oltre il termine decadenziale previsto;
 - la mancata applicazione del principio espresso dalla Corte nomofilattica dipende, infatti, dalla pretesa esistenza di un precedente univoco indirizzo giurisprudenziale contrastante col citato arresto; allo scopo di garantire le prerogative difensive e processuali esercitate ben prima del 2017, dunque, il giudice richiama l'istituto (di conio giurisprudenziale) del *prospective overruling*;
 - tuttavia, in contrasto con quanto statuito nella pronuncia impugnata, si rileva che la citata decisione delle Sezioni Unite è intervenuta a risolvere un contrasto ermeneutico tra diversi orientamenti delle Sezioni semplici di questa Corte, sicché non si verte nell'ipotesi di un imprevedibile *overruling* in materia processuale: «L'opzione interpretativa fatta propria dalle Sezioni Unite, peraltro, risulta conforme a diversi precedenti di questa Corte ... Nessun radicale mutamento giurisprudenziale si è quindi verificato nel 2017, posta la risalenza dell'interpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite» (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 22142 del 14/10/2020); «Né può parlarsi di *overruling* in caso di consolidamento di una fra opzioni interpretative alternative comunque in precedenza seguite» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9847 del 26/05/2020);
 - il ricorso è, perciò, accolto e la sentenza cassata, con assorbimento del secondo motivo, riguardante la validità della notifica del verbale di accertamento;
 - non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ.: l'originaria opposizione di Renato Gnerre va dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente avanzata;



– ai sensi dell’art. 385 cod. proc. civ. si provvede – secondo i parametri normativi e nella misura indicata nel dispositivo – alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di tutti i precedenti gradi; si dispone la compensazione delle spese tra l’ente impositore e l’agente della riscossione, data la coincidenza degli interessi delle predette parti;

p. q. m.

la Corte

accoglie il primo motivo del ricorso;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originaria opposizione di Renato Gnerre;

condanna Renato Gnerre a rifondere al Comune di Capaccio Paestum le spese del giudizio, che liquida in Euro 560,00 (oltre a CPA, IVA e rimborso spese forfettarie) per il primo grado, in Euro 440,00 (oltre a CPA, IVA e rimborso spese forfettarie) per l’appello e in Euro 1.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi (oltre ad accessori di legge) per il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 14 dicembre 2022.

Il Presidente

(Franco De Stefano)

